|  |  |
| --- | --- |
| Parlamento europeo  2014-2019 |  |

Documento di seduta

<NoDocSe>A8-0193/2017</NoDocSe>

<Date>{10/05/2017}10.5.2017</Date>

<RefProcLect>\*\*\*I</RefProcLect>

<TitreType>RELAZIONE</TitreType>

<Titre>sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))</DocRef>

<Commission>{INTA}Commissione per il commercio internazionale</Commission>

Relatore: <Depute>Jarosław Wałęsa</Depute>

PR\_COD\_1amCom

|  |
| --- |
| Significato dei simboli utilizzati |
| \* Procedura di consultazione  \*\*\* Procedura di approvazione  \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)  \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)  \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)  (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.) |

|  |
| --- |
| Emendamenti a un progetto di atto |
| **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**  Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra.Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.  La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.  **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**  Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.  A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. |

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE 18

PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 21

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 31

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 32

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione

(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0631),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0392/2016),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0193/2017),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta di decisione</DocAmend>

<Article>Considerando 2</Article>

|  |  |
| --- | --- |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (2) ***In considerazione dell***'impegno di riforma economica intrapreso dall'Ucraina, e allo scopo di sostenere lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione ***europea***, è opportuno aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per determinati prodotti industriali selezionati, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione ***europea*** e l'Ucraina. | (2) ***Al fine di rafforzare l***'impegno di riforma economica ***e politica*** intrapreso dall'Ucraina, e allo scopo di sostenere ***e accelerare*** lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione, è opportuno ***e necessario*** aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per determinati prodotti industriali selezionati, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione e l'Ucraina. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 3</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (3) ***Le*** misure commerciali autonome ***sarebbero*** concesse ***sotto*** forma di contingenti a dazio zero per i prodotti elencati negli allegati I e II oltre ai contingenti tariffari preferenziali previsti dall'accordo, nonché di eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III. | (3) ***Dopo la pubblicazione da parte della Commissione dell'analisi del potenziale impatto del presente regolamento, che dovrebbe prendere in esame i potenziali beneficiari finali delle misure commerciali autonome contenute nel presente regolamento ed essere incentrata in particolare sui piccoli e medi produttori in Ucraina, le*** misure commerciali autonome ***dovrebbero essere*** concesse ***per prodotti ritenuti vantaggiosi sulla base di tale analisi. Tali misure commerciali autonome dovrebbero assumere la*** forma di contingenti a dazio zero per i prodotti elencati negli allegati I e II oltre ai contingenti tariffari preferenziali previsti dall'accordo ***di associazione***, nonché di eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La Commissione ha condotto un'indagine sugli effetti delle misure che propone, presentata oralmente in commissione, sebbene non si sia trattato di una valutazione formale d'impatto sulla sostenibilità come quelle che vengono solitamente svolte. Ai fini dell'equità, della trasparenza e di un processo legislativo democratico, nonché per consentire ai colegislatori di adottare decisioni consapevoli, i dettagli di tale analisi dovrebbero essere pubblicati.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 4</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (4) Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio degli ulteriori contingenti a dazio zero dovrebbe essere subordinata al rispetto da parte dell'Ucraina ***delle*** norme relative all'origine dei prodotti in questione e ***delle*** procedure correlate nonché ***alla*** partecipazione a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione europea ai sensi ***dell'***accordo. | (4) Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio degli ulteriori contingenti a dazio zero ***per i prodotti elencati negli allegati I e II e dell'eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III*** dovrebbe essere subordinata al rispetto da parte dell'Ucraina ***di tutte le condizioni per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le*** norme relative all'origine dei prodotti in questione e ***le*** procedure correlate nonché ***la*** partecipazione a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione europea ai sensi ***di tale*** accordo. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Le norme relative all'origine e le altre condizioni indicate nell'accordo devono essere soddisfatte per tutti i prodotti, non solo i prodotti agricoli elencati negli allegati I e II ma anche i prodotti industriali elencati nell'allegato III.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 9</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (9) ***L'articolo*** 2 dell'accordo di associazione ***stabilisce*** che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani ***e*** delle libertà fondamentali e ***il rispetto*** del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali ***di*** tale accordo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto dei principi ***fondamentali dei diritti umani***, ***della democrazia e dello Stato*** di ***diritto da parte dell'Ucraina***. | (9) ***Gli articoli*** 2 ***e 3*** dell'accordo di associazione ***stabiliscono*** che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani***,*** delle libertà fondamentali e del principio dello Stato di diritto***, come pure l'impegno nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e le azioni a favore di uno sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo*** costituiscono elementi essenziali ***delle relazioni con l'Ucraina, che sono disciplinate da*** tale accordo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto ***da parte dell'Ucraina*** dei principi ***generali dell'accordo di associazione***, ***come è stato fatto in altri accordi*** di ***associazione firmati dall'Unione***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 9 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(9 bis) La relazione annuale della Commissione sull'attuazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure commerciali autonome temporanee previste dal presente regolamento.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – comma 1 – parte introduttiva</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| L'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni: | L'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari ***e dei dazi doganali preferenziali all'importazione*** di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni: |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Le norme relative all'origine e le altre condizioni indicate nell'accordo devono essere soddisfatte per tutti i prodotti, non solo i prodotti agricoli elencati negli allegati I e II ma anche i prodotti industriali elencati nell'allegato III.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – comma 1 – lettera a</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| a) rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, conformemente all'accordo di associazione, e in particolare al protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; | a) rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, conformemente all'accordo di associazione, e in particolare al protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; ***per quanto riguarda i prodotti fabbricati in territori che non sono sotto il controllo effettivo del governo ucraino o spediti da tali territori, la presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del protocollo I all'accordo di associazione, che è rilasciato dalle autorità doganali del governo dell'Ucraina, dopo che sono stati eseguiti una verifica dei conti dell'esportatore presso i locali dell'esportatore e tutti gli altri controlli ritenuti opportuni a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, e dell'articolo 33 di detto protocollo, compresa una valutazione per determinare se vi siano motivi ragionevoli di ritenere che gli operatori economici che traggono vantaggio dalle misure commerciali autonome temporanee stiano compromettendo la lotta contro la corruzione o siano coinvolti in attività economiche illecite;*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – comma 1 – lettera b</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| b) astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento; | b) astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni***, comprese regolamentazioni interne discriminatorie,*** a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'articolo sembra essere incentrato sulle misure alla frontiera e fiscali, ma si dovrebbe chiarire che anche regolamentazioni discriminatorie possono provocare la revoca delle misure commerciali autonome.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – comma 1 – lettera c</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| c) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto di cui ***all'articolo*** 2 dell'accordo di associazione***.*** | c) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto ***come pure sforzi continui e sostenuti per quanto riguarda la lotta contro la corruzione e le attività illecite*** di cui ***agli articoli*** 2***, 3 e 22*** dell'accordo di associazione***;*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***c bis)*** ***rispetto costante degli obblighi di cooperazione su questioni riguardanti occupazione, politica sociale e pari opportunità in conformità al capo 13 del titolo IV (Commercio e sviluppo sostenibile) e al capo 21 del titolo V (Cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità) dell'accordo di associazione, e degli obiettivi di cui all'articolo 420 dello stesso.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – comma 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2. | La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 ***del presente regolamento***, può sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro due mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza sia comprovata. Se le conclusioni della Commissione confermano l'inosservanza, essa avvia la procedura di cui al primo comma del presente articolo.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Dal momento che, storicamente, la Commissione è sempre stata restia a introdurre misure commerciali restrittive una volta introdotte le misure di liberalizzazione, si dovrebbe rafforzare la posizione degli Stati membri nei confronti della Commissione.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento ***dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione***. | 1. Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Il requisito, nei procedimenti di salvaguardia, di deliberare a maggioranza qualificata ha reso i meccanismi di salvaguardia del tutto inutilizzabili. La clausola di salvaguardia dovrebbe fornire una protezione concreta, non teorica, alle imprese quando si trovano dinanzi a circostanze insolitamente difficili. L'introduzione del voto a maggioranza semplice per i procedimenti di salvaguardia farà sì che le imprese possano farvi ricorso. La Commissione mantiene il controllo sul risultato, dal momento che è tale istituzione a portare avanti i procedimenti e a proporne l'esito.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***1 bis. La Commissione monitora attentamente l'impatto del presente regolamento sui produttori dell'Unione per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell'Unione e tenendo conto delle pertinenti informazioni disponibili sui produttori dell'Unione, quali la quota di mercato, la produzione, le scorte, le capacità di produzione e i tassi di utilizzo degli impianti.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 2 </Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. In seguito alla richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto. | 2. In seguito alla richiesta di uno Stato membro***, una persona giuridica o un'associazione priva di personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione, vale a dire la totalità o una quota rilevante dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti,*** o di propria iniziativa, la Commissione***, qualora ritenga evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti,*** adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole***.*** ***Ai fini del presente articolo, per "quota rilevante" si intendono i produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda e non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili all'industria dell'Unione.*** Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Come in altri procedimenti di difesa commerciale, l'industria dell'UE dovrebbe essere in grado di chiedere alla Commissione l'avvio di un procedimento di salvaguardia.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 6 </Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 6. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura di cui all'articolo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. | 6. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura di cui all'articolo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. ***I dazi della tariffa doganale comune sono ristabiliti qualora ciò sia necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a un anno, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l'inchiesta e la procedura secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 5 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Articolo 5 bis*** |
|  | ***Valutazione dell'attuazione delle misure commerciali autonome*** |
|  | ***La relazione annuale della Commissione sull'attuazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure commerciali autonome temporanee previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell'Unione. Le informazioni sull'uso di contingenti tariffari relativi all'agricoltura sono messe a disposizione su siti web della Commissione.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Allegato I – tabella 1 – riga 4</Article>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Testo della Commissione | | | | | |
| ***09.6752*** | ***2002*** | ***Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico*** |  | ***5 000*** | |
| Emendamento | | | | |
| ***soppresso*** | | | | |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Allegato II – tabella 1 – riga 2</Article>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Testo della Commissione | | |
| ***Frumento (grano) tenero, spelta e frumento segalato, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets*** | ***1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60*** | ***100 000 t/anno*** |
| Emendamento | | |
| ***soppresso*** | | |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Le statistiche commerciali mostrano che la capacità di esportazione dell'industria ucraina per quanto riguarda questi gruppi di prodotti è già notevole. L'ulteriore sostegno probabilmente non imprimerà alcun impulso alla necessaria diversificazione delle esportazioni e pertanto non è raccomandato. I contingenti tariffari per il frumento proveniente dall'Ucraina sono pari a 950 mila tonnellate mentre negli ultimi anni le importazioni effettive nell'UE ammontavano a 3-4 milioni di tonnellate/anno. Ciò dimostra che, anche senza dazi preferenziali, le esportazioni di frumento dall'Ucraina sono già competitive e contribuiscono a prezzi delle colture bassi nell'UE. Inoltre, il settore agricolo dell'UE è stato di recente colpito da gravi crisi che, abbinate a raccolti ai minimi storici, sono fonte di estrema preoccupazione in diversi Stati membri. In altre regioni del mondo (Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina) si osserva la situazione opposta (raccolti ai massimi storici).

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Allegato II – riga 3</Article>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Testo della Commissione | | |
| Granturco, non destinato alla semina, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali | 1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23 | ***650 000 t/anno*** |
| Emendamento | | |
| Granturco, non destinato alla semina, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali | 1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23 | ***650 000 050 kg/anno*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Le statistiche commerciali mostrano che la capacità di esportazione dell'industria ucraina per quanto riguarda questi gruppi di prodotti è già notevole. L'ulteriore sostegno probabilmente non imprimerà alcun impulso alla necessaria diversificazione delle esportazioni e pertanto non è raccomandato. Inoltre, il settore agricolo dell'UE è stato di recente colpito da gravi crisi che, abbinate a raccolti ai minimi storici, sono fonte di estrema preoccupazione in diversi Stati membri. In altre regioni del mondo (Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina) si osserva la situazione opposta (raccolti ai massimi storici).

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Allegato III – tabella 1 – riga 3</Article>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Testo della Commissione | | |
| ***3102 10 10*** | ***Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto superiore al 45%, in peso, del prodotto anidro secco (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo non superiore ai 10 kg)*** | ***3%*** |
| Emendamento | | |
| ***soppresso*** | | |

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

MOTIVAZIONE

**Contesto**

La zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), il pilastro economico e commerciale dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'Ucraina, è applicata in via provvisoria dal 1º gennaio 2016. La DCFTA istituisce una zona di libero scambio per il commercio di beni per un periodo transitorio del massimo di 10 anni.

La liberalizzazione tariffaria della DCFTA è asimmetrica, dal momento che l'UE riduce o abolisce i propri dazi doganali più rapidamente dell'Ucraina. Questa liberalizzazione asimmetrica ha avuto inizio già prima dell'applicazione della DCFTA, attraverso le preferenze commerciali unilaterali temporanee concesse nel quadro del regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina, entrato in vigore il 23 aprile 2014. Nel 2014 è stata adottata la soluzione di concedere misure commerciali autonome nel contesto della situazione di sicurezza, politica ed economica estremamente difficile in Ucraina. Era previsto che le misure scadessero al più tardi il 1° novembre 2014, e sono state successivamente prorogate dal regolamento modificativo. Le misure commerciali autonome hanno perso effetto il 1° gennaio 2016, con l'applicazione in via provvisoria della DCFTA.

L'attuale proposta della Commissione è formulata in aggiunta alle concessioni dell'UE nel quadro della DCFTA già in vigore, in considerazione della durevole e difficile situazione economica e dell'impegno di riforma economica intrapreso dall'Ucraina. In linea con gli obiettivi dell'accordo di associazione, la proposta è volta ad aumentare i flussi commerciali esistenti tra l'UE e l'Ucraina. Le misure commerciali autonome sono proposte sotto forma di incremento dei contingenti tariffari a dazio zero per granturco, frumento, orzo, avena, miele naturale, pomodori trasformati e succhi d'uva e di eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione (anticipo) per i prodotti industriali, ad esempio concimi, calzature, prodotti in alluminio e macchinari elettrici, Il periodo di applicazione proposto è di tre anni.

L'incremento dei contingenti per i prodotti agricoli è proposto tenendo conto dell'utilizzo dei contingenti nel quadro della DCFTA. Dal 1° gennaio 2016 a giugno 2016 l'Ucraina aveva utilizzato il 100% dei contingenti a dazio zero disponibili nel quadro della DCFTA per miele, zuccheri, semolini, pellet, cereali, malto e glutine, pomodori conservati, succhi d'uva e mela, frumento e granturco. Sono state inoltre proposte concessioni commerciali supplementari per cereali, pomodori trasformati, miele e succhi d'uva. Al tempo stesso, i contingenti tariffari a dazio zero sono stati utilizzati poco o per nulla in altre linee tariffarie a causa della mancanza di conformità alle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie dell'UE (ad esempio per la maggior parte dei prodotti lattiero-caseari e le carni). La maggior parte delle concessioni per i prodotti industriali è proposta, tra l'altro, per sostenere il settore delle piccole e medie imprese (PMI) e in virtù della necessità di compensare la perdita del mercato russo. Nel caso dei concimi, il bisogno di tali misure potrebbe essere giustificato dalla concentrazione degli impianti produttivi nell'Ucraina orientale, in parte a seguito del trasferimento dalla regione di Donec'k.

***Contesto economico e politico***

Il relatore riconosce che le preferenze supplementari a favore dell'Ucraina potrebbero sostenere gli sforzi di ripresa economica del paese e il riorientamento dei suoi mercati verso l'UE. Di fatto, a causa del conflitto in corso nell'Ucraina orientale, delle sanzioni commerciali russe, della conseguente perdita di mercati a Est e del contesto economico mondiale sfavorevole, l'Ucraina si trova in una difficile situazione economica. Nel 2015 il prodotto interno lordo è diminuito del 9,8% e la quota di scambi con la Russia è scesa al 16% nel 2015, rispetto al 27,3% del 2013. Nel 2015 il commercio bilaterale con l'UE è diminuito del 13,1% rispetto al 2014. Attualmente gli scambi commerciali dell'Ucraina con l'UE sono in aumento. Sono cresciuti del 7,5% nel periodo da ottobre 2015 a settembre 2016 rispetto allo stesso periodo tra il 2014 e il 2015. Tuttavia, gli effetti della recessione generale non sono del tutto superati.

Il relatore accoglie favorevolmente la proroga delle misure restrittive dell'UE nei confronti della Federazione russa, decisa nei mesi di giugno e settembre 2016. Concorda con le raccomandazioni formulate in occasione della quarta riunione della commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina tenutasi a Kiev il 20 e 21 settembre 2016, in cui si chiede che le misure restino in vigore fino alla piena attuazione degli accordi di Minsk e al ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina entro confini riconosciuti a livello internazionale. Il relatore sottolinea la necessità che l'UE mantenga una posizione unita in merito a tale questione.

***Preferenze commerciali supplementari nel contesto del processo di riforma***

L'Ucraina dovrebbe esser lodata per i propri sforzi nel portare avanti riforme senza precedenti. Tuttavia le riforme spesso comportano anche difficoltà a breve termine sul piano socioeconomico, pertanto è giustificato che si prenda in considerazione un ulteriore sostegno dell'UE all'Ucraina sotto forma di preferenze commerciali supplementari. Al tempo stesso, è essenziale assicurare che qualsiasi misura di sostegno serva gli obiettivi dell'accordo di associazione di ottenere un'economia di mercato funzionante in Ucraina e di integrarla ulteriormente nel mercato interno dell'UE. Le preferenze supplementari dovrebbero pertanto essere concesse laddove contribuiscano alla tanto necessaria diversificazione economica e sostengano il settore delle PMI. Al contrario, non dovrebbero essere concesse ai produttori la cui capacità di esportazione si è già dimostrata rilevante.

Mentre le preferenze unilaterali possono rilanciare determinati settori in un periodo di difficoltà economiche, gli effetti a lungo termine possono essere conseguiti solo a seguito di riforme autentiche, comprese quelle che l'Ucraina si è impegnata a realizzare nel contesto della DCFTA e dell'adesione all'OMC. Elementi problematici, quali il divieto di esportazione del legno non trattato e le questioni relative alle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie restano da affrontare, e non sono state ancora adottate dall'Ucraina misure concrete per migliorare la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La relazione speciale della Corte dei conti europea sull'Ucraina, pubblicata il 7 dicembre 2016, conferma la necessità di intensificare gli sforzi di riforma. Nel valutare l'efficacia dell'assistenza dell'UE nei settori della gestione delle finanze pubbliche, della lotta contro la corruzione e del gas nel periodo 2007-2015, la Corte dei conti conclude che i risultati conseguiti finora restano deboli, nonostante il nuovo slancio di riforma dal 2014. I risultati delle misure anticorruzione non sono ancora noti.

***Trasparenza e validità della scelta dei prodotti***

È deplorevole che, prima della presentazione della proposta ai legislatori, non vi siano state una valutazione di impatto aggiornata o consultazioni formali dei portatori di interessi, e che non fosse disponibile un'analisi dei potenziali benefici economici per l'Ucraina o delle potenziali minacce per i produttori dell'UE derivanti dall'inclusione dei prodotti interessati negli allegati.

Il relatore è preoccupato per il fatto che, nella relazione, la Commissione faccia riferimento ad altri accordi di libero scambio conclusi di recente che hanno fornito un accesso illimitato in esenzione dai dazi per alcuni dei prodotti agricoli disciplinati dalla presente proposta. È opportuno osservare che le concessioni commerciali all'Ucraina sono asimmetriche e che l'Ucraina è molto diversa da altri partner in termini di vicinanza geografica all'UE, e i costi di trasporto variano notevolmente. Per queste ragioni, non è opportuno collegare la proposta in esame ad altri accordi di libero scambio recentemente conclusi.

È importante trovare il giusto equilibrio tra l'assistenza all'Ucraina immediata e sul lungo periodo. Pertanto, a lungo termine l'UE dovrebbe concentrarsi sull'assistenza all'Ucraina in settori quali le norme sanitarie e fitosanitarie, il sostegno agli investimenti nel settore dell'agricoltura e la promozione della liberalizzazione dei visti.

<Date>{14/03/2017}14.3.2017</Date>

PARERE <CommissionResp>della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</CommissionResp>

<CommissionInt>destinato alla commissione per il commercio internazionale</CommissionInt>

<Titre>sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))</DocRef>

Relatore per parere: <Depute>Czesław Adam Siekierski</Depute>

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta si prefigge l'obiettivo di integrare le preferenze commerciali già concesse all'Ucraina nel quadro della zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) con preferenze commerciali autonome supplementari, soprattutto nel settore agricolo. Le preferenze commerciali autonome si traducono in un incremento dei contingenti tariffari annui già stabiliti nell'ambito della DCFTA e sono pari al 50 % per determinati prodotti (succhi di uva, pomodori trasformati, miele) e al 100 % per altri (granturco, frumento, avena, orzo e altre semole di orzo). Tali preferenze entrerebbero in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale e sarebbero applicabili per tre anni.

Leggendo la relazione che accompagna la proposta, è impossibile non rimanere sorpresi dalla penuria di motivazioni fornite, considerato che, ovviamente, si dovrebbe trattare di un'iniziativa meramente politica. Si fa riferimento alla "difficile situazione economica dell'Ucraina" e alla necessità di "aumentare i flussi commerciali esistenti relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli dall'Ucraina nell'Unione e promuovere il commercio bilaterale e la cooperazione economica con l'Unione", senza tuttavia spiegare per quale motivo le preferenze commerciali precedentemente concesse all'Ucraina nell'ambito della DCFTA risultano già insufficienti a breve distanza dall'entrata in vigore provvisoria di quest'ultima (1° gennaio 2016) e per quale ragione è legittimo concedere tali preferenze commerciali supplementari senza alcuna contropartita da parte del partner commerciale in questione.

Risulta ancora più sconvolgente apprendere che la Commissione giustifica la concessione di preferenze commerciali supplementari all'Ucraina sulla base del fatto che "recenti accordi di libero scambio negoziati dall'Unione europea (in particolare con il Perù e la Colombia, con l'America centrale, con il Vietnam e con il Canada) hanno inoltre già fornito un accesso illimitato in esenzione dai dazi per taluni prodotti agricoli disciplinati dal presente regolamento". Il relatore tiene a precisare che tale approccio è molto pericoloso se applicato a settori agricoli sensibili, soprattutto considerati i legittimi dubbi espressi dalla nostra commissione circa l'impatto cumulativo degli accordi commerciali sull'agricoltura (tema affrontato in un recente studio del Centro comune di ricerca dell'UE). Indipendentemente dalla posizione che il Parlamento adotterà in merito alla proposta in esame, si suggerisce di inviare un chiaro messaggio alla commissione INTA e alla Commissione europea per ribadire che la commissione AGRI non accetta questa corsa forsennata alla liberalizzazione tariffaria nel settore agricolo da parte dei negoziatori e dei responsabili della politica commerciale.

A proposito di impatto delle preferenze commerciali sui rispettivi settori di produzione nell'UE, è altresì deplorevole e inaccettabile che nel caso in esame non sia stata effettuata alcuna valutazione d'impatto solo perché "in considerazione della difficile situazione economica dell'Ucraina, è importante che il regolamento entri in vigore il più presto possibile". Secondo il relatore, ciò dimostra ulteriormente con quanta leggerezza la Commissione abbia affrontato la questione degli effetti negativi della liberalizzazione commerciale sui settori agricoli sensibili dell'UE.

In sostanza, le preferenze commerciali autonome proposte, che riguardano alcuni settori altamente sensibili dell'agricoltura dell'Unione recentemente colpiti da gravi crisi nonché dall'impatto negativo dell'embargo russo, tra cui frutta, verdura e cereali, non potrebbero arrivare in un momento peggiore. La crisi del settore dei cereali, in particolare, è stata al centro di un dibattito in seno alla commissione AGRI, tenutosi il 12 ottobre 2016, in occasione del quale sono stati evidenziati i forti segnali di preoccupazione emersi in diversi Stati membri nella stagione 2016-2017, con raccolti ai minimi storici (-20 % in Francia e Germania, -30 % in Romania e Bulgaria) e prezzi mai così bassi a causa della situazione opposta (raccolti ai massimi storici) verificatasi in altre regioni del mondo (Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina).

Nonostante le difficoltà politiche ed economiche cui l'Ucraina è confrontata, questo paese limitrofo dell'UE si conferma un importante e competitivo produttore di cereali e registra già un significativo attivo commerciale con l'Unione rispetto a tali produzioni (oltre 100 milioni di EUR nel 2015). Inoltre, i dati disponibili dimostrano che i dazi applicati dall'Unione all'infuori dei contingenti tariffari non costituiscono un problema per le importazioni provenienti dall'Ucraina e, in una certa misura, impediscono solo che i prezzi dei prodotti agroalimentari ucraini raggiungano livelli troppo bassi. Ciononostante, in base a un confronto tra i prezzi dei cereali negli Stati membri dell'UE, sembrerebbe che tali dazi siano i più vantaggiosi tra quelli dei paesi che confinano direttamente con l'Ucraina.

L'Ucraina utilizza appieno (100 %) i contingenti tariffari già concessi e si prevede che avverrà lo stesso anche con le nuove preferenze commerciali autonome proposte dalla Commissione. Il relatore esprime preoccupazione per il fatto che un'eventuale destabilizzazione della situazione dei mercati agricoli dell'Unione europea provocata dalle preferenze commerciali autonome supplementari a favore dell'Ucraina potrebbe accrescere i sentimenti negativi legati allo sviluppo dei processi di integrazione con il paese.

In tale contesto, al fine di non aggravare la difficile situazione già affrontata dai produttori dell'UE attivi nei settori più colpiti dalle importazioni preferenziali supplementari provenienti dall'Ucraina, il relatore raccomanda di escludere i contingenti tariffari proposti relativi al frumento, al granturco e ai pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, di cui agli allegati I e II.

Infine, qualora si decida di ignorare la presente raccomandazione in sede di commissione INTA o in Aula, si suggerisce quanto meno di non adottare tale decisione senza prima avere chiesto e ottenuto dalla Commissione un'adeguata valutazione dell'impatto delle misure in esame.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – paragrafo 3</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. I contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato II sono gestiti dalla Commissione secondo le norme stabilite conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013. | 3. I contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato II sono gestiti dalla Commissione secondo le norme stabilite conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013. ***Al fine di stabilire i piani attuativi e le modalità di monitoraggio e valutazione, le informazioni sull'uso di contingenti tariffari relativi all'agricoltura sono disponibili su siti web dedicati della Commissione.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***c bis)*** ***rispetto dei principi di cui all'articolo 3 dell'accordo di associazione, inclusa la lotta alla corruzione.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 1</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. | 1. Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. ***La Commissione istituisce un sistema di monitoraggio per i volumi oggetto delle concessioni, in relazione al livello dei prezzi dei prodotti interessati sui mercati interni, in modo da ripristinare immediatamente i dazi doganali comuni in caso di deterioramento dei mercati e di difficoltà per i produttori dell'Unione.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 2</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. In seguito alla richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non supera i ***quattro*** mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto. | 2. In seguito alla richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non supera i ***due*** mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 4 – trattino 2 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***–*** ***norme ambientali,*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 5</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 5. L'inchiesta è completata entro ***sei*** mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. ***La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 5.*** | 5. L'inchiesta è completata entro ***quattro*** mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 7</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 7. ***Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'inchiesta,*** la Commissione, dopo averne informato il Comitato, può applicare le misure preventive strettamente necessarie. | 7. La Commissione, dopo averne informato il Comitato, può applicare le misure preventive strettamente necessarie. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Articolo 4 bis*** |
|  | ***Revisione intermedia*** |
|  | ***1.*** ***La Commissione procede a una valutazione dell'impatto del presente regolamento sul mercato dell'Unione dei prodotti elencati negli allegati I e II, a partire dalla sua entrata in vigore, e presenta le conclusioni di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.*** |
|  | ***2.*** ***Qualora sia accertato che le disposizioni del presente regolamento incidono sul mercato dell'Unione dei prodotti elencati negli allegati I e II, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, introdurre misure compensative per i produttori dell'UE colpiti dallo smantellamento tariffario di tali prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La necessità di una rapida entrata in vigore del presente regolamento non impedisce alla Commissione di effettuare una valutazione di impatto di tali misure sui mercati dell'UE né di agire con la stessa rapidità al fine di compensare i produttori europei, ove necessario.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 6 – comma 2 bis (nuovo)</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***2 bis.*** ***Qualora si contempli un rinnovo delle misure definite nel presente regolamento, la Commissione riesamina il loro impatto prima della fine del periodo di tre anni di cui al comma 2 e, ove necessario, presenta una proposta legislativa.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Allegato I – tabella 1 – riga 4 </Article>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Testo della Commissione | | | | | |
| ***09.6752*** | ***2002*** | ***Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico*** |  | ***5000*** | |
|  | | | | |
| Emendamento | | | | |
| ***soppresso*** | | | | |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Allegato II – tabella 1 – riga 2 </Article>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Testo della Commissione | | |
| ***Frumento (grano) tenero, spelta e frumento segalato, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets*** | ***1001 99 00 1101 00 15, 1101 00 90 1102 90 90 1103 11 90 1103 20 60*** | ***100 000 t/anno*** |
|  | | |
| Emendamento | | |
| ***soppresso*** | | |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Allegato II – tabella 1 – riga 3 </Article>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Testo della Commissione | | |
| ***Granturco, non destinato alla semina, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali*** | ***1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40 1104 23*** | ***650 000 t/anno*** |
|  | | |
| Emendamento | | |
| ***soppresso*** | | |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Allegato II – tabella 1 – riga 4 – colonna 3</Article>

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***350 000 t/anno*** | ***50 000 t/anno*** |

</Amend></RepeatBlock-Amend>

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo** | Introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione | | | |
| **Riferimenti** | COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD) | | | |
| **Commissione competente per il merito**         Annuncio in Aula | INTA  6.10.2016 |  |  |  |
| **Parere espresso da**         Annuncio in Aula | AGRI  6.10.2016 | | | |
| **Relatore per parere**         Nomina | Czesław Adam Siekierski  12.10.2016 | | | |
| **Approvazione** | 13.3.2017 |  |  |  |
| **Esito della votazione finale** | +:  –:  0: | 19  9  16 | | |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo | | | |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, Gabriel Mato, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula | | | |

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |
| --- | --- |
| **19** | **+** |
| ECR | Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson |
| NI | Diane Dodds |
| PPE | Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski |
| S&D | Paolo De Castro |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **-** |
| ALDE | Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller |
| ECR | Jørn Dohrmann |
| EFDD | Rosa D'Amato, Marco Zullo |
| ENF | Edouard Ferrand, Philippe Loiseau |
| S&D | Momchil Nekov |

|  |  |
| --- | --- |
| **16** | **0** |
| EFDD | John Stuart Agnew |
| GUE/NGL | Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez |
| S&D | Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi |
| Verts/ALE | Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo** | Introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l’Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell’accordo di associazione | | | |
| **Riferimenti** | COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD) | | | |
| **Presentazione della proposta al PE** | 29.9.2016 |  |  |  |
| **Commissione competente per il merito**         Annuncio in Aula | INTA  6.10.2016 |  |  |  |
| **Commissioni competenti per parere**         Annuncio in Aula | BUDG  6.10.2016 | AGRI  6.10.2016 |  |  |
| **Pareri non espressi**         Decisione | BUDG  10.10.2016 |  |  |  |
| **Relatori**         Nomina | Jarosław Wałęsa  12.10.2016 |  |  |  |
| **Esame in commissione** | 29.11.2016 | 24.1.2017 | 20.3.2017 |  |
| **Approvazione** | 4.5.2017 |  |  |  |
| **Esito della votazione finale** | +:  –:  0: | 31  4  3 | | |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula | | | |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa | | | |
| **Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale** | Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Danuta Jazłowiecka, Marco Zanni | | | |
| **Deposito** | 10.5.2017 | | | |

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

|  |  |
| --- | --- |
| **30** | **+** |
| ALDE | Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula |
| ECR | Edward Czesak, Sander Loones, Bolesław G. Piecha |
| EFDD | Tiziana Beghin, David Borrelli |
| GUE/NGL | Helmut Scholz |
| PPE | Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa |
| S&D | Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **-** |
| ENF | Edouard Ferrand, Franz Obermayr, Marco Zanni |
| GUE/NGL | Anne-Marie Mineur |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **0** |
| GUE/NGL | Stelios Kouloglou |
| VERTS/ALE | Heidi Hautala, Yannick Jadot |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti